

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1541}

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati GAGLIARDI, LOMBARDI RUGGERO, CENGARLE,
BORIN, CIBOTTO, FORNALE, ROMANATO

Presentata il 4 agosto 1959

Ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto-legge luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, venivano dichiarate di pubblica utilità le opere per la costruzione del nuovo porto di Venezia-Marghera e per la creazione dell'annessa zona industriale, secondo il progetto Coen-Cagli, approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici il 15 maggio 1917.

Con lo stesso provvedimento si disponeva la concessione delle opere alla Società anonima « Porto industriale di Venezia » e si autorizzava la detta Società alle operazioni relative agli espropri.

Alla stessa Società venivano date in concessione le aree della zona industriale con l'obbligo di vendita agli industriali che le avessero richieste.

Sulla base di questo provvedimento fondamentale sorgevano l'attuale porto e zona industriale di Venezia-Marghera.

Infatti, i successivi provvedimenti legislativi ed amministrativi si limitavano a perfezionare quanto già stabilito, e ciò fino al regio decreto legge 30 settembre 1926, n. 1909.

Con esso, essendosi resa necessaria la adozione di nuovi provvedimenti per consentire l'ulteriore graduale ampliamento della zona industriale, veniva approvato un nuovo progetto (cosidetto piano regolatore 30 ottobre 1925), venivano dichiarate di pubblica utilità le opere relative e veniva approvata una nuova convenzione con la Società anonima « Porto industriale di Venezia ».

Si concedeva così nuovamente alla predetta Società la costruzione delle opere previste dal piano regolatore di ampliamento, facendole obbligo di preparare i progetti esecutivi e consentendole di provvedere alle necessarie espropriazioni.

L'esecuzione delle opere ivi previste impegnava la Società per un lungo lasso di tempo, ed anzi, intervenuta la guerra 1940-1945, la Società stessa si vide nell'impossibilità di portare a termine il programma.

Non solo, ma non fu possibile neppure, per ovvie ragioni, ultimare l'opera entro il termine di un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, statuito dal decreto interministeriale 18 febbraio 1944 n. 144.

Dopo la parentesi dovuta alle conseguenze della guerra, la necessità di riprendere l'opera, prevista fin dal 1926 e rimasta interrotta, si fece sentire sempre più urgente.

È anzi successo che, nella carenza di iniziative pubbliche, l'iniziativa privata ha invaso la zona di ampliamento facendone sede di importanti stabilimenti industriali che assicurano notevole assorbimento di manodopera.

Proprio in vista di queste circostanze, l'Amministrazione dei lavori pubblici, con visione sollecita e lungimirante, diede mano alla preparazione dei nuovi progetti, compilati tenendo conto delle più moderne tecniche di costruzione di porti industriali.

Si tratta, in particolare, del progetto 27 agosto 1953, approvato dal Consiglio

Superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 marzo 1955, progetto costituente un perfezionamento, soprattutto sotto il profilo tecnico, del piano regolatore 30 ottobre 1925, e del successivo progetto di variante 6 giugno 1956, approvato dallo stesso Consiglio Superiore nell'adunanza del 19 luglio 1956.

Nel frattempo, allo scopo di sostituire la cessata Società anonima « Porto industriale di Venezia », veniva costituito un Consorzio tra il Comune, la Provincia e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia.

Tale Consorzio che nel frattempo aveva preparato progetti e piani finanziari, è stato sostituito da un nuovo Consorzio fra gli stessi enti e con la partecipazione anche del Provveditorato al porto. Lo statuto del nuovo Consorzio è in corso di approvazione da parte del Ministro dell'industria e commercio.

Il nuovo Consorzio, così costituito, si trovava di fronte ad una situazione notevolmente mutata rispetto a quella anteguerra.

Da un lato, lo Stato aveva preso l'iniziativa dell'aggiornamento del piano regolatore 30 ottobre 1925, ed aveva per di più in programma la esecuzione delle opere per le quali, secondo un progetto di primo stralcio, aveva riservato la somma complessiva di 2 miliardi, iscritta per una metà nello stato di previsione della spesa al capitolo 128 del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60, mentre l'altra metà era prenotata per il successivo esercizio.

D'altra parte, non appariva più conveniente l'intromissione di un organismo, sia pure pubblico, nella progettazione ed esecuzione diretta delle opere marittime, restando soltanto la possibilità che un tale ente si assumesse la responsabilità e l'onere delle espropriazioni delle aree da destinare a zona industriale e delle opere accessorie, nonché ai pubblici servizi.

In base a tale situazione, così schematicamente descritta, il Consorzio ritenne di potersi porre accanto allo Stato per affiancarlo nell'esecuzione del programma complessivo, anche in funzione di ausiliare delle iniziative e dei compiti dello Stato.

A questo scopo — per dimostrare tangibilmente l'interesse delle Amministrazioni locali alla rapida realizzazione del programma risalente al 1926, secondo una direttiva a carattere pubblico capace di contemperare gli interessi privati con quelli sociali ed economici della collettività — gli Enti facenti parte del Consorzio si sono impegnati ad apportare, a fondo perduto, 35 annualità di 130 milioni com-

plexivi, il cui importo scontato sarà aggiunto alla somma stanziata dallo Stato per l'esecuzione del sopra richiamato progetto di primo stralcio.

Con la proposta di legge, che abbiamo l'onore di presentare, si è provveduto a disciplinare l'intera materia secondo le norme che verranno ora singolarmente illustrate.

Art. 1. — Viene rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità con la formula dell'articolo 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 (dichiarazione implicita), anche allo scopo di estendere detta dichiarazione ai casi previsti dal secondo comma, e cioè alle opere accessorie, complementari o di parziale variazione.

Con lo stesso articolo viene operato il collegamento, mediante sostituzione, al ricordato piano regolatore 30 ottobre 1925.

Infine, all'ultimo comma, vengono accolte le ragioni di urgenza precedentemente segnalate, con la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza.

Entrambe le dichiarazioni suddette sono, per evidenti motivi, estese alle espropriazioni ed alle opere del Consorzio.

Art. 2. — Inizia la trattazione dei soggetti esproprianti.

In primo luogo, si riafferma la competenza dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche previste dai progetti approvati, consentendo, secondo un indirizzo ormai corrente e che risponde ad ovvi motivi di opportunità, che vi si possa provvedere anche mediante concessione al Consorzio, ove lo Stato non intenda provvedere direttamente.

Lo stesso articolo attribuisce al Consorzio il compito di espropriare le aree necessarie per l'impianto delle nuove iniziative industriali, nonché quello di eseguire le opere non di spettanza dello Stato.

Questo articolo ripartisce in maniera automatica i compiti dei due enti, mentre la coordinazione della loro attività rimane nella naturale competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'industria e commercio.

Art. 3. — La disposizione conferma lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, che, al capitolo n. 128, ha stanziato la somma di lire 1 miliardo, e la annotazione di impegno per il bilancio successivo 1960-61.

Art. 4. — Si passa a considerare il Consorzio di cui, con questo articolo, viene fissata la fisionomia risultante dall'atto costitutivo e dallo Statuto, nonché gli impegni di apporti finanziari dei singoli enti consorziati.

Art. 5. — La disposizione (che riproduce sostanzialmente l'articolo 7 dell'originario decreto-legge luogotenenziale 26 luglio 1917) mira a confermare l'impegno già assunto dalla Cassa depositi e prestiti di concedere mutui al comune ed alla provincia di Venezia per la partecipazione al Consorzio, eliminando ogni eventuale vincolo derivante dalla concreta preventiva destinazione della somma mutuata.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, con altro provvedimento, è stata a sua volta autorizzata ad aumentare l'imposta camerale, e ciò su sua stessa richiesta e con l'adesione delle categorie rappresentate.

Art. 6. — Passando alle procedure espropriative, la disposizione in esame dichiara applicabili le norme fondamentali della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 7. — Stante la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, si è provveduto con questo articolo a fissare gli opportuni termini di inizio e di ultimazione degli espropri e dei lavori.

I termini sono stati calcolati tenendo presente lo stato di avanzamento dei progetti e delle operazioni preliminari di esproprio, dimodoché si prevede che i detti termini possano essere facilmente osservati.

Art. 8. — Estesa la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità anche alle opere del Consorzio, dato il fine pubblico da esso esclusivamente perseguito, si è disposto che i piani da predisporre dal Consorzio stesso siano assoggettati alla approvazione del Ministro dei lavori pubblici, che realizza così la sua funzione di coordinamento.

Art. 9. — La disposizione tiene conto della circostanza che parte delle aree, per circa un terzo, è già occupata da stabilimenti industriali o è di proprietà di complessi industriali che intendono utilizzarle per nuovi impianti.

Trattandosi di attività e di utilizzazioni omogenee con quelle previste nella zona, è sembrato ovvio ed equo non provvedere alla loro espropriazione. Si è, peraltro, stabilito che, nei casi in cui gli impianti non siano già costruiti, i proprietari siano tenuti a presentare il piano di utilizzazione da approvarsi dal Consorzio e da omologarsi dal Ministro per l'industria e commercio. Si è assoggettata la richiesta di utilizzazione al versamento di idonea cauzione.

Art. 10. — La determinazione della indennità di espropriazione (che secondo l'originaria previsione del decreto legge luogo-

tenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, avveniva secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2292, sul risanamento della città di Napoli) è, invece, prevista secondo l'indirizzo legislativo più moderno vigente per le altre zone industriali (come ad esempio: decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242 zona industriale di Apuania; decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579 zona agricola industriale di Verona; legge 4 febbraio 1958, n. 158 zona industriale di Padova; ecc).

Art. 11. — Per le aree per le quali non si fa luogo all'espropriazione, si è prevista l'imposizione di un contributo speciale che tenga conto, secondo le norme del titolo 1 del decreto legge 28 novembre 1938, n. 2000 (contributi di migliorìa) del *plus* valore derivante alle aree stesse in conseguenza delle opere eseguite e progettate, nonché della destinazione industriale dell'intera zona prevista fin dalla legislazione del 1926.

L'ammontare del contributo sarà fissato, secondo i criteri del decreto legge n. 2000 sopra ricordato, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in modo da realizzare una unità di valutazione anche in relazione alla analoga funzione di determinazione delle indennità, attribuita allo stesso Ministro dal precedente articolo 10.

Stante, poi, i fini perseguiti dal Consorzio, nonché in considerazione del fatto che le aree in questione avrebbero dovuto essere espropriate dal Consorzio stesso per essere destinate all'utilizzazione industriale, è sembrato logico, oltre che opportuno, riservare i proventi dei contributi speciali all'ente pubblico cui compete la realizzazione della zona industriale, con l'obbligo del loro reimpiego allo stesso fine.

Art. 12. — Le aree divenute disponibili a seguito di espropriazione, saranno dal Consorzio vendute a enti e società che si impegnino ad utilizzarle per gli scopi previsti secondo un piano tecnico, finanziario ed economico, che persuada della priorità delle richieste, anche in relazione ai fini sociali perseguiti.

A tale effetto, il Consorzio è tenuto a predisporre un piano generale di utilizzazione delle aree, tenendo conto delle richieste e dei tempi di realizzazione, piano che dovrà essere approvato, per ulteriore garanzia, dal Ministero per l'industria e il commercio (anche in adempimento della legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 5).

Art. 13. — Evidenti ragioni di opportunità hanno dettato il presente articolo ten-

dente ad attirare nella ampliata zona industriale l'iniziativa pubblica, dimostratasi particolarmente utile nella pregressa esperienza della parte della zona industriale di Venezia-Marghera, già realizzata.

Art. 14. — La disposizione vincola rigidamente il Consorzio al reimpiego delle somme ricavate per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e riserva ad una successiva convenzione la regolamentazione dei rapporti di cessione o di permuta di aree demaniali esistenti nel perimetro della zona.

Onorevoli colleghi, confidiamo che, per i fini economici e sociali perseguiti dal presente progetto, vorrete dare ad esso la vostra approvazione, certi che esso armonicamente contempera interessi ed iniziative pubbliche con gli interessi e le iniziative private, chiamate a collaborare al completamento di una opera prevista con lungimiranza dagli organi dello Stato e destinata a dare ulteriore incremento al benessere ed alla occupazione di vasti strati sociali di una zona che ne ha particolare, urgente necessità.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ E DI URGENZA

ART. 1.

Sono autorizzate, anche ai fini dell'articolo 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, le opere necessarie per l'ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al progetto di massima 27 agosto 1953, approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici il 10 marzo 1955, ed al progetto di variante 6 giugno 1956 pure approvato dal detto Consiglio il 19 luglio 1956. Tali progetti sostituiscono, ad ogni effetto, il piano regolatore 30 ottobre 1925, di cui al regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909.

Sono anche dichiarate di pubblica utilità le opere che, nel perimetro considerato dai predetti progetti, sono necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali, per le istituzioni di assistenza e protezione sociale, ed in genere per pubblici servizi.

Le opere di cui al presente articolo sono considerate, ad ogni effetto di legge, indifferibili ed urgenti.

TITOLO II.

SOGGETTI ESPROPRIANTI

ART. 2.

All'esecuzione delle opere pubbliche previste dai progetti di cui all'articolo precedente ed alle relative espropriazioni provvede lo Stato, o direttamente, oppure, ove se ne ravvisi l'opportunità, concedendole al Consorzio di cui al successivo articolo 4, secondo le norme della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

Le espropriazioni delle aree e l'esecuzione delle opere, non comprese nel comma precedente, da destinare allo sviluppo del porto e della zona industriale, sono di competenza del predetto Consorzio che vi provvederà secondo le disposizioni della presente legge e di quello del suo Statuto.

ART. 3.

Per l'esecuzione di opere di competenza dello Stato si provvede con le somme inscritte e da iscriversi al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60, e successivo.

ART. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, il comune di Venezia, la provincia di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, riuniti nel « Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera », assumono seguenti impegni:

la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 60.000.000 ciascuna, con decorrenza 1959;

il comune di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;

la provincia di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;

il Provveditorato al porto di Venezia; 35 annualità posticipate di lire 10.000.000, con decorrenza 1959.

Con i fondi così risultanti e con gli altri apporti eventuali, il detto Consorzio dovrà favorire il sollecito sviluppo industriale della zona e, quindi, l'incremento dell'occupazione locale, operando secondo le norme della presente legge e quelle dello statuto del Consorzio con il provvedimento sopra citato.

ART. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui al comune ed alla provincia di Venezia dell'ammontare di lire 450.000.000 ciascuno, da destinare all'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio, compreso l'acquisto di suoli.

TITOLO III.

PROCEDURE ESPROPRIATIVE

ART. 6.

Per le espropriazioni necessarie alla esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge e di quelle di cui ai piani consortili pre-

visti dall'articolo seguente, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

ART. 7.

Le procedure espropriative necessarie per la esecuzione delle opere dovranno essere approvate dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici e devono essere iniziate entro tre mesi dalla data di approvazione da parte del Ministro dei lavori pubblici, e dovranno essere portate a termine nei successivi sei mesi.

I relativi lavori dovranno essere iniziati entro un anno dall'avvenuta immissione nel possesso dei beni e dovranno essere portati a termine entro i successivi tre anni.

ART. 8.

Le dichiarazioni di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di cui all'articolo 1, sono estese alle opere ed alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione dei compiti del Consorzio.

I relativi piani particolareggiati e quelli finanziari sono deliberati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici. I termini di cui all'articolo precedente decorrono dalla detta approvazione.

TITOLO IV.

ESENZIONI DAGLI ESPROPRI

ART. 9.

Sono escluse dall'espropriazione per pubblica utilità le aree occupate da fabbricati ed impianti a destinazione industriale, già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

Saranno pure escluse dall'espropriazione quelle aree, non destinate ad opere pubbliche, per le quali i proprietari presentino, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto di utilizzazione industriale conforme agli scopi portuali e di industrializzazione della zona.

La relativa richiesta dovrà essere accompagnata dal versamento di una cauzione nella misura di un terzo del valore del fondo, secondo la determinazione del piano tecnico e finanziario previsto dall'articolo 5.

Gli anzidetti progetti dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione Consorzio e la relativa deliberazione dovrà

essere sottoposta ad omologazione del Ministro per l'industria e commercio.

In questo caso l'esenzione è subordinata all'ultimazione ed entrata in funzione effettiva degli impianti approvati entro il termine che sarà stabilito all'atto dell'approvazione. Nel caso di mancata approvazione od omologazione, come nel caso di mancata ultimazione ed entrata in funzione degli impianti, si fa luogo alla procedura espropriativa. In questo secondo caso, si provvederà inoltre all'incameramento della cauzione.

I nuovi termini per le procedure espropriative, di cui all'articolo 7, cominciano a decorrere dalla scadenza del termine imposto al proprietario per l'utilizzazione industriale dell'area.

TITOLO V.

STIMA DEI BENI

ART. 10.

Il Ministro dei lavori pubblici con suo decreto, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici determina la indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni a sensi dell'articolo 72, primo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per la determinazione del valore dei terreni e dei manufatti da espropriare od occupare, si terrà unicamente conto del loro valore venale al tempo dell'espropriazione o dell'occupazione, astrazione fatta dalla possibilità della loro utilizzazione industriale e con esclusione di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche, costruite e progettate nel Porto o zona industriale, o di piani attinenti alla zona medesima.

ART. 11.

I proprietari delle aree considerate all'articolo 9, sono tenuti a versare al Consorzio, in corrispettivo delle utilità derivanti ai loro fondi per effetto delle opere esistenti e progettate nel Porto e zona industriale, un contributo che sarà determinato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Per la determinazione dell'ammontare del contributo si osserveranno le disposizioni del titolo I del decreto legge 28 novembre 1938, n. 2000.

Il Ministro per i lavori pubblici, che definisce il detto ammontare, stabilirà, al-

trasi, le modalità di riscossione, tenendo conto del disposto dell'articolo 15 del su richiamato decreto legge 28 novembre 1938, n. 2000.

TITOLO VI.

CONCESSIONE DELLE AREE

ART. 12.

Le aree risultanti dalle espropriazioni per l'attuazione dei progetti di cui agli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, tranne quelle destinate alle opere pubbliche, alle istituzioni di assistenza e protezione sociale e ai pubblici servizi, dovranno essere cedute ai soggetti che le richiedono con l'obiettivo della migliore utilizzazione delle opere e dello sviluppo industriale.

Le richieste dovranno essere accompagnate da un piano tecnico finanziario ed economico e su di esse si pronuncerà il Consiglio di amministrazione del Consorzio, dopo aver redatto un piano generale per la sistemazione della zona e per la cessione delle aree, con la indicazione dei prezzi di vendita.

Detto piano generale dovrà essere sottoposto alla approvazione del Ministro per l'industria e il commercio.

Negli atti di vendita saranno previsti il vincolo di destinazione industriale ed i termini entro i quali dovranno essere attivati gli impianti, nonché la penale per i ritardi.

ART. 13.

Alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti ed Aziende sottoposti, direttamente o indirettamente, a vigilanza del Ministero per le partecipazioni statali, è concesso un diritto di preferenza, a parità di condizioni, nell'utilizzazione di un quarto delle aree da destinare ad impianti industriali. Le relative richieste dovranno essere presentate a sensi dell'articolo precedente.

ART. 14.

Le somme ricavate dalla vendita o dalla eventuale retrocessione delle aree, nonché i proventi dei contributi, di cui al precedente articolo 11, saranno dal Consorzio destinati alla esecuzione delle opere necessarie per completare il progettato ampliamento del porto e zona industriale.

Per i terreni demaniali compresi nell'area di cui all'articolo 1 saranno adottati opportuni accordi fra il Demanio e il Consorzio.